III.mo Sig. Giudice Delegato,

il sottoscritto Curatore rimette alla sua cortese attenzione il seguente

## PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART.104 TER LF

Si da atto che:

- l'inventario dei beni sociali è già stato predisposto e versato in atti ai sensi dell'art.87 LF;
- il presente programma deve indicare le modalità ed i termini previsti per la realizzazione dell'attivo e la sua approvazione tiene luogo delle singole autorizzazioni eventualmente necessarie ai sensi della Legge Fallimentare per l'adozione di atti o l'effettuazione di operazioni ivi incluse;
- il medesimo documento è già stato inviato ai Signori Creditori in data 28/06 u.s. (vedi allegato);
- ai sensi dell'art.104 ter LF n.6 e 7, in particolare, il Curatore può provvedere alla liquidazione dei beni prima dell'approvazione del programma onde evitare un pregiudizio alla massa dovuto al ritardo nonché non acquisire beni all'attivo e/o rinunciare alla loro liquidazione, se manifestamente non conveniente;
- secondo il disposto dell'art.104 ter nr.2 LF, il presente documento deve specificare quanto segue:
- L'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa o di singoli rami ai sensi dell'art.104 LF ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto di azienda o di suoi rami a terzi ai sensi dell'art.104 bis;
  - La sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;
  - 3) Le azione risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare;
- 4) Le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
  - 5) Le condizioni della vendita dei singoli cespiti.
  - 6) Il termine ultimo di durata della liquidazione

\*\*\*


Nel rispetto delle indicazioni di legge, si rappresenta quindi:



- Quanto all'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa o di singoli rami ai sensi dell'art.104 LF ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto di azienda o di suoi rami a terzi ai sensi dell'art.104 bis (art.104 ter co.2 lett. A) – al momento, non sono emerse evidenze in tal senso;
- Quando alla sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto (art.104 ter co.2 lett. B) – al momento, non sono emerse evidenze in tal senso;

Quanto alle azione risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare (art.104 ter
co.2 lett. C) - al momento, tenuto conto delle evidenze emerse in esito delle indagini
intraprese, si è appreso che in data 21/03/2012 il precedente socio, Sig.
(c.f. la propria quota di
partecipazione al capitale della società, pari al 50% dell'intero. A seguito di tale cessione, il
Sig. divenne l'unico socio della società; nei sei mesi successivi, il
medesimo unico socio non ha provveduto a ricostituire la pluralità di cui all'art.2272 c.c. e la
società venne quindi sciolta. Con atto del 20/12/2012 lo stesso Sig.
cedette la quota del 50% del capitale sociale in favore della Sig.ra
attuale socio della Fallita, eliminando la causa di scioglimento con conseguente revoca
anche dello stato di liquidazione. La Corte di Cassazione, con sentenza n.6561 in data
14/03/2017 (nel solco di un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato cfr. Cassazione
Civile, Sezione I, Sentenza n. 22574 del 23 ottobre 2014, Cassazione Civile, Sentenza n.
6107 del 1 giugno 1993, Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 13084 del 24 giugno
2015) ha chiarito che la prescrizione quinquennale prevista dall'indicato articolo 2949 c.c.
risulta suscettibile di applicazione ristretta limitatamente a quei "diritti che derivano da
rapporti inerenti l'organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto sociale,
nonché da rapporti relativi alle situazioni propriamente organizzative determinate dal
successivo svolgimento della vita sociale". Deriva da quanto sopra che risultano esclusi
dall'applicazione della prescrizione breve tutti quei diritti che risultino solo occasionalmente
legati all'organizzazione dell'ente ovvero attinenti direttamente allo svolgimento dell'attività
imprenditoriale e che scaturiscono negli ordinari rapporti giuridici con terzi soggetti. La
Suprema Corte ha, dunque, da tempo evidenziato la natura speciale dell'articolo 2949
del codice civile rispetto all'ordinario termine decennale posto dall'articolo 2946: per
il pagamento di debiti sociali le relative azioni di regresso soggiacciono al termine
ordinario decennale di prescrizione in quanto vicende attinenti al regolare
svolgimento dell'attività imprenditoriale dell'ente e, pertanto, insuscettibili di
applicazione del termine di prescrizione quinquennale Esaminato il fascicolo versato in
atti in sede pre fallimentare, è emerso chiaramente la pregressa escussione negativa del





- Quanto alle possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco (art.104 ter co.2 lett. D) – al momento, non sono emerse evidenze in tal senso perché non è stato rinvenuto nessuna attrezzature della società;
- Quanto alle condizioni della vendita dei singoli cespiti (art.104 ter co.2 lett. E) in
  esito delle indagini intraprese e già riferite nella relazione di cui all'art.33 LF, gli unici beni
  riferibili alla debitrice o ai soci:
  - Autoveicolo marca Skoda modello PICKUP, anno 1997, targata mai rinvenuta, per la quale è stata presentata formale denuncia dinanzi al Comando dei Carabinieri, stazione di Marina di Massa;
  - 2. Autoveicolo marca FIAT AUTO SPA modello PANDA, anno 2000, targata intestata al socio (Fallita);
  - 3. Alcuni terreni (VIGNETI) posti in Massa, per i quali è già stato conferito incarico al Geom. Andrea Tassi per la stima e le conseguenti trascrizioni.

Il veicolo di cui al punto 2), in particolare, appare privo di valore o comunque di valore non apprezzabile, per cui la sua apprensione tra le attività della procedura fallimentare risulterebbe antieconomica: salve diverse indicazioni da parte dei Sigg.ri Creditori, lo stesso bene non verrà quindi appreso all'attivo ai sensi dell'art.104 ter co.6 LF



Le modalità di vendita dei beni appresi all'attivo, rappresentati quindi solo dai terreni di cui al punto 3), saranno improntate alla trasparenza, come richiesto dall'art.107 LF; esse verranno condotte mediante pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di un avviso di vendita nel quale saranno fissati i prezzi base d'asta, il prezzo minimo ammissibile, la cauzione da versare e tutte le informazioni richieste dalla legge. In caso di asta deserta, verrà quindi richiesta al Sig. GD l'autorizzazione di fissare una nuova gara con prezzi ridotti fino al massimo di ¼ rispetto al prezzo base d'asta precedente. In caso di pluralità di gare deserte, verranno avviati inviti ad offrire partendo da eventuali offerte che dovessero essere formalizzate; in assenza di offerte, si pubblicherà comunque sul medesimo pvp un invito ad offrire rivolto al mercato nella speranza di ricevere delle manifestazioni d'interesse. In tale ultima eventualità, sarà rappresentata al Sig. GD formale istanza per dar corso alle operazioni di vendita secondo le modalità ritenute più utili per i Sigg.ri Creditori.

Quanto al termine entro il quale si ritiene di ultimare la liquidazione (art.104 ter co.2 lett. F) – tenuto conto delle lungaggini tipiche delle vendite d'asta e di eventuali azioni legali, non appare realistico ipotizzare che la liquidazione si possa concludere entro il termini massimo di 2 anni, come previsto dalla legge. Con l'auspicio che i tentativi di vendita del terreno possano concludersi entro questo termine e consapevole che la liquidazione dovrà comunque rispettare il suddetto limite massimo, verranno coltivate anche possibili trattative private, in caso di plurime aste deserte. Laddove dovessero essere ricostruiti atti in frode ai creditori da parte del Sig.

e dell'ex socio Sig.

tali da rendere evidente le loro responsabilità oltre che concrete le possibilità di soddisfacimento in caso di condanna, come detto sopra, sarà possibile rispettare il termine massimo dei 2 anni solamente previo raggiungimento di eventuali transazioni.

\*\*\*

Il sottoscritto ritiene di aver così correttamente assolto all'incarico conferitogli; resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o precisazione.

Con la massima osservanza.

Massa, lì 18 luglio '18.

dr. Simone Torre

Curatore Fallimentare



### RF 8/2018



# Tribunale Civile e Penale di Massa Cancelleria Fallimentare

\*

### **Fallimento**



#### IL GIUDICE DELEGATO

Considerato il programma di liquidazione versato in atti dal Curatore;

<u>Tenuto conto</u> del fatto che il medesimo documento deve ritenersi approvato da parte dei Signori creditori posto che è stato inviato loro da parte del Curatore senza ricevere contestazioni né osservazioni contrarie;

Letto l'art.104 ter della Legge Fallimentare;

Rilevato che, secondo il Curatore, il termine biennale della liquidazione non potrà essere rispettato tenuto conto della necessità di avviare i tentativi di vendita delle proprietà immobiliari di une dei soci Falliti oltre che delle eventuali azioni legali che dovessero essere avviate se concretamente escutibili;

Esaminati gli atti;

#### **AUTORIZZA**

L'esecuzione degli atti conformi al programma di liquidazione versato in atti dal Curatore ex art.104 ter della legge fallimentare

Massa, lì

Il Giudice Delegato



dr. Alessandro Pellegri

